COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

UNITA' CONTRATTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Longhin Riccardo

DETERMINAZIONE N. 1939 DEL 15/06/2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DEGLI ONERI FISCALI INERENTI IL RINNOVO DI CONCESSIONE IN USO PORZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN ROVIGO, VIALE REGINA MARGHERITA, AL CONDOMINIO "GAMBETTA"DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 406/2023.

SEGRETARIO

Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 20/09/2019 con il quale è stato nominato il Dott. Alessandro Ballarin quale Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Rovigo;

Visto il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Ballarin l'incarico di direzione del Settore "Servizi di staff al Segretario Generale - Organi istituzionali, Servizio Programmazione e Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, Avvocatura Civica, Rogito Contratti";

Premesso che:

1) con determinazione dirigenziale n. 406 del 3/02/2023, trasmessa all'Ufficio Contratti con prot. n. 9515 del 7/02/2023 è stato:
2) disposto di rinnovare, a favore del Condominio "Gambetta" (C. F. 93002200298), la concessione d'uso al della porzione di area di proprietà comunale sita in Rovigo, Viale Regina Margherita, antistante il civico n. 20, della superficie di mq. 140 circa, identificata al N.C.T. del Comune di Rovigo, Censuario di Rovigo, Fg. 17, appartenente alla partita speciale strade;
3) dato atto che la concessione avrà durata di 9 (nove) anni con scadenza in data 28/02/2026;
4) dato atto che il canone annuo da corrispondere con decorrenza dal 01/01/2023, ammonterà ad € 2.100,00 da corrispondere in due rate semestrali anticipate;
5) dato atto "*che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa da parte dell'Amministrazione Comunale e che le spese contrattuali (bollo) ricadono sul concessionario*";
6) l'art. 13 del DPR n. 634/1972 – abrogato abrogato implicitamente dall'art. 80 comma 3 DPR n. 131/186 (il quale dispone che "*Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella*

dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914") - disponeva che "*La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro sessanta giorni se formati all'estero*".

7) l'art. 13 DPR n. 131/86 dispone che "*La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro ((trenta)) giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero*";

8) l'art. 5 Tariffa I DPR n. 131/86 – in combinato disposto con l'art. 43 lett. h) DPR n. 131/86 – menziona, tra gli atti che devono essere registrati in termine fisso le "*Concessioni su beni demaniali*", prevedendo che la relativa imposta di registro debba essere determinata applicando l'aliquota del 2% al canone annuo moltiplicando il relativo risultato per l'intera durata della concessione;

9) la Risoluzione del 02/12/1974 n. 301423 - Min. Finanze prevede, seppur con riferimento all'abrogato art. 13 DPR n. 634/1972, che "*in considerazione dello speciale procedimento di formazione dei contratti in cui e' parte una pubblica Amministrazione, ritiene che il termine in parola decorra dalla data di formazione del contratto o della relativa approvazione e non da quella, eventualmente anteriore, da cui ha effetto la locazione (...) l'obbligo di chiedere la registrazione puo' considerarsi verificato solamente quando si e' esaurito, in base alle varie disposizioni di diritto amministrativo, il procedimento attraverso il quale la pubblica Amministrazione stessa puo' validamente assumere impegni contrattuali, senza che assuma rilevanza ai fini dell'imposta di registro la circostanza che il godimento della cosa locata abbia avuto inizio prima della stipula del contratto stesso, in quanto tale evento non corrisponde, normalmente, ad alcuna fattispecie negoziale tipica*";

10) l'art. 69 DPR n. 131/86 dispone che "*Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200*";

11) l'art. 13 Dlgs. n. 472/97 dispone che "*La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:*

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal

termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore";

12) l'art. 13 Dlgs n. 471/97 dispone che "*Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta*";

13) l'unico applicativo gratuito disponibile on line per il calcolo del ravvedimento operoso – di cui al seguente percorso: https://www.studioripa.it/in-evidenza/ravvedimento-operoso-2023-foglio-excel-di-calcolo-2023/– tanto nel caso in cui venga inserito il codice tributo 1500 inerente la prima registrazione dei contratti di locazione (e non inerente l'assolvimento dell'imposta di registro inerente le singole annualità successive dei contratti di locazione) quanto nel caso di inserimento del generico condice tributo 1550 (inerente la registrazione dei contratti in scrittura privata diversi dalle locazioni) applica cumulativamente all'imposta di registro dovuta (nel caso di specie pari ad euro 378,00) nel seguente ordine le seguenti disposizioni: art. 13 DPR n. 471/97 (sanzione del 30% dell'imposta e riduzione della metà entro novanta giorni); art 13 Dlgs. n. 472/97 (riduzione di un nono per ritardo entro novanta giorni/un ottavo per ritardo entro l'anno);

14) l'allegata scheda informativa in materia di ravvedimento operoso dell'Agenzia Entrate adotta la stessa modalità di determinazione della sanzione ravveduta di cui al precedente punto 13 (art. 13 DPR n. 471/97 e art 13 Dlgs. n. 472/97);

15) con comunicazione prot. 28397 del 07/04/2023 veniva richiesto al Concessionario l'assolvimento, tra l'altro, dell'imposta di registro ravveduta determinata con la modalità di cui ai due punti precedenti (per euro 378,00+euro 6,30=);

16) con comunicazione prot. 34418 del 02/05/2023 il Concessionario trasmetteva la ricevuta del versamento, tra l'altro, dell'imposta di registro ravveduta;

17) con comunicazione prot. 35714 del 05/05/2023 l'Ufficio Contratti trasmetteva all'Agenzia Entrate di Rovigo la documentazione necessaria alla registrazione del provvedimento in oggetto, in uno con la relativa istanza;

18) con comunicazione prot. 42998 del 1/06/2023 Recante il seguente oggetto POSTA CERTIFICATA IN OTTEMPERANZA DEL DLGS 472 DEL 1997 ART A BIS E TESTO UNICO N 131 DEL 1986 ART 69 [ENTRATE|AGEDP-RO|REGISTRO UFFICIALE|30461|10-05-2023][261231810|253133192], l'Agenzia Entrate di Rovigo

trasmetteva, senz'altro, in mod. F24 recante euro 44,08 aggiuntivi rispetto ai 6,30 euro assolti dal Concessionario ai titolo di sanzione ravveduta dell'imposta di registro;

19) come da scambio di corrispondenza allegato alla presente l'Ufficio Contratti esponeva all'Agenzia Entrate di Rovigo i criteri di calcolo e normativi seguiti per determinare l'imposta di registro ravveduta (riportati ai precedenti punti 13 e 14); l'Amministrazione finanziaria ribadiva senz'altro l'importo di cui al precedente punto 18;

20) in data 31/05/2023 l'Ufficio Contratti riusciva a contattare telefonicamente la Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate (VE), la quale riferiva che le modalità di calcolo applicate dall'Ufficio Contratti sono valide solo per l'assolvimento dell'imposta di registro inerente le singole annualità successive di un contratto di locazione (rispetto alla quale la concessione in oggetto condivide la modalità di determinazione dell'imposta di registro per l'intera durata contrattuale, non essendo invece possibile l'opzione per il pagamento dell'imposta per le singole annualità successive della concessione, come invece previsto ex art 17 DPR 131/86 per le locazioni) e non già per l'assolvimento dell'imposta di registro per l'intera durata contrattuale: in quest'ultimo caso, tanto per le locazione quanto per la concessione in oggetto, il ravvedimento è determinato applicando l'art. 69 DPR n. 131/1986 (120% dell'imposta dovuta, nel caso di specie 453,60 euro) con riduzione a 1/9 per ritardo inferiore a 90 gg dalla scadenza del termine di registrazione (euro 50,40) e a 1/8 per ritardo superiore a 90gg e inferiore a un anno dalla scadenza del termine di registrazione (euro 56,70) ex art. 13 Dlgs. n. 472/97;

Considerato che:

- appare inopportuno e iniquo addebitare al Concessionario il maggior importo dovuto, in forza di quanto riportato in premessa, a titolo di spese di registrazione del provvedimento di cui in oggetto date:

  - le numerose istanze di rinnovo della concessione in oggetto presentate dal Concessionario – sempre esattamente adempiente il pagamento del canone concessorio - successivamente alla scadenza del contratto rep. n. 49/2018 (come risultanti in premessa del provvedimento in oggetto);

  - non si ritiene pacifica l'applicabilità della citata Risoluzione del 02/12/1974 n. 301423 - Min. Finanze a fattispecie, come quella de qua, in cui il rapporto di fatto (a titolo di rinnovo della concessione di cui al contratto rep. n. 49/2018) è sorto, a decorrere dal 01/03/2018 in assenza di alcuna formalizzazione giuridica nonostante le istanze di rinnovo presentate dal Concessionario e nonostante l'esatto assolvimento medio tempore dei canoni da parte di quest'ultimo;

  - l'incertezza normativa e informativa in materia di ravvedimento della fattispecie in oggetto riconosciuta anche dalla Direzione Regionale Agenzia Entrate e dalla corrispondenza intercorsa con l'Agenzia Entrate di Rovigo.

- il procedimento di registrazione del provvedimento di cui in oggetto verrà perfezionato entro il 16/06/2023 - dal Responsabile del Procedimento di seguito identificato - mediante trasmissione a mezzo pec all'Agenzia Entrate di Rovigo della ricevuta dell'allegato mod. F24 a integrazione di quanto trasmesso con comunicazione prot. 35714 del 05/05/2023;

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Longhin, designato con atto dirigenziale prot. n. 56493 del 01/09/2020 integrato con decreto dirigenziale n. 103 del 05/07/2022;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO);
- il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D. P. R. 16/04/2013, n. 62, ed il “Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2018.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;
2. Di impegnare - a favore dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo - Ufficio Territoriale Rovigo, a titolo di integrazione della sanzione ravveduta per l’imposta di registro del provvedimento di cui in oggetto - la somma pari ad euro 50,40=, con il fondo stanziato nel Bilancio Esercizio finanziario 2023, mediante imputazione al al Capitolo 0401701752 denominato "sanzioni amministrative" (conto finanziario U.1.10.05.01.001), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;
3. Di impegnare - a favore dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo - Ufficio Territoriale Rovigo, a titolo di integrazione degli interessi per l’imposta di registro inerente il provvedimento di cui in oggetto - la somma pari ad euro 2,12=, con il fondo stanziato nel Bilancio Esercizio finanziario 2023, mediante imputazione al Capitolo 0401601625 denominato "Interessi passivi per ritardati pagamenti e sanzioni – interessi di mora" (conto finanziario U.1.07.06.02.001), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;
4. Di liquidare – mediante assolvimento dell’allegato mod. F24 –, a titolo di spese di registrazione del provvedimento di cui in oggetto, la somma complessivamente pari ad euro 52,52= di cui agli impegni di spesa indicati ai precedenti punti nn. 2-3;

COMUNE DI ROVIGO

5. Di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Sezione Risorse Finanziarie - Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
7. Di dare atto di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sezione Provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, del sito web dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

SEGRETARIO
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale